



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Oggetto della tassa
- Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 5 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 6 - Passi carrabili e accessi ai fondi
- Art. 7 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Art. 8 - Mostre merci
- Art. 9 - Girovaghi
- Art. 10 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 11 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 12 - Occupazioni con ponti, scale ecc.
- Art. 13 - Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 14 - Affissioni
- Art. 15 - Occupazioni con banchi di vendita al mercato
- Art. 16 - Concessione di occupazione
- Art. 17 - Modalità per la richiesta di occupazione
- Art. 18 - Procedimento
- Art. 19 - Rimborso spese
- Art. 20 - Deposito cauzionale
- Art. 21 - Delimitazione delle occupazioni
- Art. 22 - Obblighi del concessionario
- Art. 23 - Disciplinare
- Art. 24 - Revoca delle autorizzazioni o concessioni
- Art. 25 - Decadenza delle concessioni
- Art. 26b- Sospensione delle concessioni
- Art. 27 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 28 - Occupazioni abusive
- Art. 29 - Versamento della tassa
- Art. 30 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento
- Art. 31 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 32 - Tariffe
- Art. 33 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 34 - Distributori di carburante
- Art. 35 - Esenzioni
- Art. 36 - Contenzioso
- Art. 37 - Sanzioni e interessi
- Art. 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 39 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 40 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 41 - Variazioni del regolamento
- Art. 42 - Organi competenti
- Art. 43 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Non sono soggette alla presente disciplina le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che permanente, sarà soggetta a specifica determinazione del canone.

Art. 2 - Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta dal Comune.

2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio può essere affidato in concessione nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.3 - Oggetto della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 5 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. L.vo .15-11-1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;

- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento;
- g) fosse biologiche e manufatti vari. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con fosse biologiche e manufatti vari, mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.
- h) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato del Comune.

Art. 6 - Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito, in conformità e con la procedura e le modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D. L.vo 15-11-1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.
2. E' determinata in anni 20 la durata degli atti di concessione o autorizzazione per accessi, diramazioni e passi carrabili.
3. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.
4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 7 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. L.vo 15-11-1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali, spazi aerei occupati da bracci girevoli di gru e similari;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
 - g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
 - h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 8 - Mostre Merci

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 9 - Girovaghi

1. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

3. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di centoventi minuti.

4. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 10 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 12 -Occupazioni con ponti, scale etc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 13 - Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Art. 14 - Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 15 - Occupazioni con banchi di vendita al mercato

1. La concessione per l'occupazione con banchi di vendita al mercato è subordinata al regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 24.5.2011;

Art. 16 - Concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Nell'atto rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

L'atto deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L.vo 30-4-1992 n. 285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 17 - Modalità per la richiesta di occupazione

1. La domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà essere indirizzata al Sindaco, e compilata su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi spettacoli o trattenimenti pubblici e simili, e dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che l'ufficio riterrà di richiedere per l'istruttoria.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. La richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto, sia per le occupazioni permanenti, che per quelle temporanee.

6. Per occupazioni temporanee la richiesta è ridotta a 7 giorni prima dell'occupazione.

Art. 18 - Procedimento

1. Nei successivi 20 giorni l'Ufficio Tributi acquisisce il parere tecnico ed il parere del vigile urbano. Il suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e vincolante.

Il Funzionario Responsabile della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, procede alla emissione del provvedimento di autorizzazione o concessione, ovvero ad emettere il provvedimento di diniego, entro i successivi 10 giorni.

Le richieste di occupazione a carattere temporaneo devono essere presentate all'Ufficio del vigile urbano per il parere, nei seguenti casi:

- a) richieste di occupazione suolo pubblico per lo spettacolo viaggiante;
- b) richieste di occupazione di durata non superiore a giorni 1, non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione.
- c) richieste di occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti, sagre ecc.

Per le occupazioni di cui sopra, il pagamento è fatto mediante versamento diretto presso l'Ufficio del vigile urbano il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico, oppure tramite bollettino di c/c postale o bonifico.

Art. 19 - Rimborso spese

1. Alle richieste che comportino rilascio di autorizzazione o concessione, dovrà essere allegata la quietanza attestante il versamento dei diritti di segreteria in materia urbanistica, nella misura prevista dalle vigenti tariffe:

2. Al momento del rilascio della concessione del "PASSO CARRABILE", il Comune fornirà apposito cartello segnaletico a spese del concessionario, al costo previsto dalle vigenti tariffe.

Le tariffe dei diritti di segreteria in materia urbanistica e il costo del cartello "PASSO CARRABILE", potranno essere variate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 20 - Deposito Cauzionale

1. Per le occupazioni temporanee che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o autorizzazione, da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, ovvero la presentazione di polizza fidejussoria a garanzia, a favore del comune.

La restituzione avverrà con emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale dopo il visto di "nulla osta" da parte dell'Ufficio Tecnico, ovvero lo svincolo della polizza.

Art. 21 - Delimitazione delle occupazioni

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 22 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 23 - Disciplinare

1. Il disciplinare o il contratto, dovranno prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate o che saranno imposte dalla Amministrazione.

- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito di autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il bene, al termine della occupazione;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di autorizzazione, concessione o il contratto, deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 24 - Revoca delle autorizzazioni o concessioni

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. la revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Art. 25 - Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

c) per l'omesso pagamento della tassa oltre un anno dalla scadenza prevista.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 7-8-1990 n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

4. Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

5. Per la rimozione delle opere sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca .

Art. 26 - Sospensione delle concessione

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 24.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà , il concessionario , opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 27 - Norme per la esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 28 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 29 - Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. Ai sensi dell'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 di aprile di ciascun anno.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante bonifico sul conto bancario di tesoreria comunale o sul conto corrente postale ovvero a mezzo di bollettino postale.
4. Per le occupazioni, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto presso l'Ufficio del Vigile Urbano il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da Bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.
5. In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente. A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico temporaneo l'applicazione della tariffa è effettuata in base ad unica categoria e fascia oraria su tutto il territorio comunale.
7. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare ulteriormente la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

Art. 30 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.
3. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.
4. Per chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo, la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura.
5. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

6. Per le occupazioni con banchi di vendita al mercato si fa riferimento a quanto disposto nell'apposito articolo del presente regolamento.

7. Per serbatoi di combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo la superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo. Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Art. 31 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 32 - Tariffe

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

Art. 33 Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in unica categoria.

Art. 34 - Distributori di carburante

1. Ferma restando l'applicazione della tassa per le occupazioni con passi carrabili e con eccessi a filo di manto stradale, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti la tassa è commisurata all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

Art. 35 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati; (ex art. 3, comma 67 L. 549/95).

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Art. 36 -Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, con le modalità di cui al D.Lgs. 31.12.92 n. 546.

Art. 37 - Sanzioni e interessi

1. Alle violazioni relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e aggiunte.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applica il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi moratori si rinvia, altresì, agli art. 10 e 11 della legge n. 212/2000.

Art. 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1

. Oltre alle sanzioni previste nel precedente art. 37 vengono stabilite le seguenti sanzioni:
- per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di €.25,82 e massima di €. 258,23.

Art. 39 -Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 40 -Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia, nonché al regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione CC n. 73 del 21.12.1998 e successive modificazioni.

Art. 41 - Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sull'apposita sezione del sito istituzionale internet del Comune, e nelle forme previste dal Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 42 - Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio gestione tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Vigile urbano vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'ufficio tributi trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2013